

(N. 960)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori ROMANO Antonio, CRISCUOLI, CLEMENTE, GALLETTO,
MAGLIANO, MENGHI, PELIZZO e MOLINARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1955

Trattamento economico dei magistrati.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge del 24 maggio 1951, n. 392, detta di sganciamento della Magistratura dall'ordinamento gerarchico dello Stato, fu stabilito un trattamento economico preferenziale in considerazione della funzione del magistrato.

Durante la discussione della citata legge venne proposto un articolo (ma non messo in votazione perchè ritenuto superfluo dal Guardasigilli del tempo), col quale si voleva stabilire che qualunque miglioramento economico concesso, sotto qualsiasi forma, agli impiegati dello Stato, si estendeva di diritto al trattamento economico dei magistrati e dell'altro personale contemplato nella legge del 24 maggio 1951, n. 392.

Senonchè quando, con la legge dell'aprile 1952, fu concesso un aumento generale agli im-

piegati statali per l'accresciuto costo della vita, i magistrati non vi furono compresi, tanto che dovettero mettersi in agitazione (certo disdicevole per la loro funzione) e soltanto per tale via poterono, dopo parecchi mesi, con la legge del 25 luglio 1952, n. 990, ottenere un aumento, che non rispettò però il trattamento preferenziale stabilito con la citata legge di sganciamento, il che condusse ad aumenti inferiori a quelli concessi a tutti gli impiegati statali.

Inoltre tali aumenti (inferiori) ebbero una decorrenza di sei mesi posteriore a quella stabilita per gli altri impiegati statali, con evidente danno dei magistrati.

Si impone quindi una disposizione esplicita e di carattere permanente che stabilisce il principio contenuto nell'articolo di cui si chiede la approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Qualunque miglioramento economico concesso, sotto qualsiasi forma, agli impiegati statali, si estende di diritto e in ragione percentuale al trattamento economico dei magistrati e dell'altro personale contemplato nella legge 25 maggio 1951, n. 392.